



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"

VIA PISTOIA, 30 - 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 - Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D - C.F. - 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

Regolamento incarichi interni ed esterni per progetti di ampliamento dell'offerta formativa

(Allegato al Regolamento d'Istituto)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l'art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni a cui affidare incarichi/con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

approva

il seguente regolamento per l'individuazione di esperti interni e/o esterni per particolari attività ed insegnamenti.

Art.1 –FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera/lettera d'incarico con personale interno/esterno /soggetti esterni per tutte le attività che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze funzionali all'offerta formativa e all'erogazione del servizio.

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per attività ed insegnamento, nonché convenzioni con Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati presso il MIUR, liberi professionisti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici e formativi, programmi di ricerca e sperimentazione, in coerenza con le disponibilità finanziarie.

Le procedure per l'individuazione e/o reclutamento del personale saranno conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Art.2–INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO TRA IL PERSONALE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO

Prioritariamente l'Istituzione scolastica verifica se siano presenti o disponibili all'interno del personale a tempo indeterminato le risorse di cui necessita.

La selezione avviene attraverso una valutazione ottenuta sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci:

- a) titolo di accesso (laurea e/o al titolo specifico);
- b) altri titoli culturali e accademici (master, specializzazioni, dottorato, etc.) ;
- c) corsi di formazione e titoli professionali;
- d) esperienza nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti all'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze di collaborazione positiva presso l'Istituzione scolastica nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze di collaborazione positiva presso altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico e/o in amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza all'aspirante anagraficamente più giovane.

L'Istituzione Scolastica procederà all'emanazione di un avviso interno pubblicato sul proprio sito web, sezione albo on line, contenente i criteri generali che saranno adattati ad ogni singolo caso. Una volta individuato il personale, attraverso la comparazione della documentazione presentata, anche ad opera di una specifica commissione, l'Istituzione scolastica conferirà un incarico mediante apposita lettera di incarico. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità per il conferimento dell'incarico.

Art.3–INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO TRA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Accertata l'indisponibilità di personale interno a tempo indeterminato, per inesistenza di specifiche competenze professionali e/o indisponibilità dello stesso, l'Istituzione scolastica può ricorrere alla collaborazione con personale a tempo determinato presso questa istituzione scolastica, con personale di altre istituzioni scolastiche/amministrazioni pubbliche.

Ferma restando la specificità dell'avviso, la selezione dell'esperto avviene attraverso avvisi di selezione tra personale a tempo determinato presso questa istituzione scolastica, di altre istituzioni scolastiche e/o di personale esterno alle istituzioni scolastiche.

Nella valutazione delle istanze, si darà priorità al personale con contratto a tempo determinato presso questa istituzione scolastica all'atto di presentazione della domanda.

Nel caso di ricorso a personale esterno all'Istituto, ma dipendente da altre Amministrazioni pubbliche, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

In tal caso, l'Istituzione scolastica procederà all'emanazione di un avviso pubblicato sul proprio sito web, contenente l'indicazione dei titoli e criteri esplicitati nell'art. 2

Art.4-INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO ESTERNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E/O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

In alternativa al ricorso alle collaborazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ferma restando la specificità dell'avviso, l'Istituzione scolastica procederà, mediante avviso pubblicato sul sito web, alla selezione di personale esperto esterno alle istituzioni scolastiche e/o amministrazioni pubbliche.

La selezione avverrà sulla base dei criteri declinati all'art. 2 del presente regolamento.

Nel caso di ricorso a personale esterno all'Istituto, ma dipendente da altre Amministrazioni pubbliche, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità per la stipula del contratto.

Art.5-AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI (UNIVERSITÀ, ASSOCIAZIONI, ENTI DI FORMAZIONE ESPERTI DELLA MATERIA, ENTI ACCREDITATI ...)

Ferma restando la specificità dell'avviso, la selezione dell'esperto avviene: attraverso affidamento a soggetti esterni (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati presso il MIUR, liberi professionisti).

È possibile affidare a soggetti esterni ricorrendo ad una procedura negoziale così come prevista dal D.lgs 50/2016 come novellato dal D.Lgs 56/2017. Le associazioni e gli enti formatori devono essere nella condizione di svolgere il servizio all'interno dell'attività lucrativa marginale. Nel caso di comparazione di associazioni / enti formatori ecc... la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

-congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dall' associazione / ente formatore con lo specifico progetto per il quale è bandita la selezione;

-esperienze dello specifico lavoro dell'associazione/ente formatore nelle scuole e nello specifico ordine di scuola indicato nell'avviso di selezione;

-convenienza in termini economici.

Nell'ipotesi di partecipazione di un'unica associazione o di un unico ente formatore è comunque necessario valutarne l'idoneità per la stipula del contratto.

Individuato l'esperto esterno, l'Istituzione scolastica stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e ss del codice civile o un contratto di prestazione occasionale per prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata. La prestazione resa non dà origine a subordinazione lavorativa. L'esperto gestirà in autonomia gli impegni nel quadro delle indicazioni progettuali concordando la calendarizzazione degli stessi con l'Istituzione scolastica.

Art.6-SPECIFICITÀ

Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista. In particolare, il dirigente non procede all'espletamento della gara qualora trattasi di: a. collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a

convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità; b. qualora: - lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; - la concorrenza sia assente per motivi tecnici; - tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Art.7 –PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

L'avviso di selezione preceduto o meno da manifestazione di interesse, a discrezione dell'Istituzione scolastica, dovrà essere pubblicato sul sito e dovrà indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito.

Per ciascun avviso dovrà essere specificato: - l'oggetto della prestazione; - la durata del contratto/incarico: termini di inizio e di conclusione della prestazione; - il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'art 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001;
2. Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
3. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente rendimento insufficiente;
4. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento per tutta la durata di quest'ultima sanzione (se insegnanti);
5. Non essere dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
6. Di non aver riportato condanne per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni (reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che implicano l'impossibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
8. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
9. Essere in possesso di attestazioni comprovanti la specificità della formazione inerente l'attività.

Art.8 –DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del Dirigente scolastico del corrispettivo massimo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi- CCNL scuola, Tariffe professionali) e sarà esplicitata nell'avviso.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Il compenso verrà erogato dietro presentazione di fattura elettronica/nota fiscale e corredata dal registro firme della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Il personale (interno /esterno) dovrà presentare una breve relazione sull'attività svolta.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, ed è esclusa l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art.9 –DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario dell'incarico/del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. predisporre una programmazione specifica in base alle eventuali indicazioni e richieste dell'Istituzione scolastica;

2. definire con l'Istituzione scolastica il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base all'incarico/contratto d'opera, svolgerà direttamente l'attività richiesta e, nel caso di corsi di insegnamento aggiuntivi, assumerà tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni. L'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico/contratto d'opera.

Art.10–STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede, in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula dell'incarico o del contratto. L'incarico o il contratto devono essere redatti per iscritto e sottoscritti per esteso da entrambi i contraenti. L'incarico o il contratto devono avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le Parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione;
- c) la durata dell'incarico/contratto con indicazione del termine iniziale e finale;
- d) il corrispettivo della prestazione e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- f) il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- g) l'eventuale assunzione delle responsabilità di vigilanza (v. art. 9 del presente regolamento);
- h) il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- i) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- l) le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- n) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Milano escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- p) l'informativa ai sensi della privacy;
- q) la dichiarazione della insussistenza di incompatibilità;
- r) la sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

2. Per i titolari di contratti, deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni d'opera e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

6. I dati relativi ai nominativi dei professionisti incaricati, all'importo dei compensi corrisposti e all'oggetto e al periodo dell'incarico saranno pubblicati nel sito di istituto.

Art.11–AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

2.L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art.12-PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica.

Art. 13-INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

Sono favoriti contratti di collaborazione a titolo gratuito per attività volontariamente proposte con esperti, a condizione che siano utili e congrue con le finalità dell'Istituzione scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto.

Il presente Regolamento va ad integrare il Regolamento d'Istituto.

Approvato con delibera n. 34 del Consiglio d'Istituto del 30 giugno 2021.

Il Presidente del CdI
Sig. Marcello Canovi

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Chiara Bonetti